

**NOTA INFORMATIVA N.27/2022**

**CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO UCRAINA-TER: MISURE MINORI PER LE IMPRESE**

*E' stato convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51, il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (vedi informativa 13/2022), anch'esso contenente misure a favore delle imprese per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.*

Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, tenuto conto che le correzioni ai crediti di imposta per le spese sostenute per energia elettrica e gas sono state apportate dal decreto Aiuti (vedi informativa 15/2022).

1. Previsto un credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive pari al 50% della seconda rata IMU 2021, riconosciuto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
2. Ai fini di usufruire del superbonus 110% e della cessione/sconto in fattura degli altri bonus edilizi, a partire dal 1° gennaio 2023, è obbligatorio affidare l'esecuzione dei lavori di importo superiori a 516.000 euro ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA o, limitatamente al periodo 1° gennaio-30 giugno 2023, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA, che dovrà essere conseguita entro il 1° luglio 2023. Tali nuovi obblighi non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 e ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla suddetta data.
3. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00) sono prorogati al 15 novembre 2022 i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
4. Il credito di imposta per le rimanenze di magazzino alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria è utilizzabile anche nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.
5. Il termine per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022 è allungato da 30 a 60 giorni.

26 maggio 2022